



siti amici:  

**scarica in formato pdf**

[volantino](#)      [testi a fronte](#)      [slide](#)



### testi a fronte: Costituzione in vigore e Costituzione sottoposta a Referendum nel 2016

Questa tabella é stata fatta in buona fede, ma nulla toglie che possano esserci errori ed omissioni. In caso li riscontriate saró ben lieto di correggerli. Il testo base che ho usato é [questo](#). Potete [contattarmi qui](#) grazie, Emanuele Lombardi, Febbraio 2016

#### Testi di tutti gli articoli, non solo di quelli modificati

[clicca qui se vuoi i testi dei soli articoli modificati](#)

	articoli modificati
	articoli abrogati
	articoli non modificati
PRINCIPI FONDAMENTALI	<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a> <a href="#">9</a> <a href="#">10</a> <a href="#">11</a> <a href="#">12</a>
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
TITOLO I: RAPPORTI CIVILI	<a href="#">13</a> <a href="#">14</a> <a href="#">15</a> <a href="#">16</a> <a href="#">17</a> <a href="#">18</a> <a href="#">19</a> <a href="#">20</a> <a href="#">21</a> <a href="#">22</a> <a href="#">23</a> <a href="#">24</a> <a href="#">25</a> <a href="#">26</a> <a href="#">27</a> <a href="#">28</a>
TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI	<a href="#">29</a> <a href="#">30</a> <a href="#">31</a> <a href="#">32</a> <a href="#">33</a> <a href="#">34</a>
TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI	<a href="#">35</a> <a href="#">36</a> <a href="#">37</a> <a href="#">38</a> <a href="#">39</a> <a href="#">40</a> <a href="#">41</a> <a href="#">42</a> <a href="#">43</a> <a href="#">44</a> <a href="#">45</a> <a href="#">46</a> <a href="#">47</a>
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI	<a href="#">48</a> <a href="#">49</a> <a href="#">50</a> <a href="#">51</a> <a href="#">52</a> <a href="#">53</a> <a href="#">54</a>
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I: IL PARLAMENTO	
Sezione I: Le Camere	<a href="#">55</a> <a href="#">56</a> <a href="#">57</a> <a href="#">58</a> <a href="#">59</a> <a href="#">60</a> <a href="#">61</a> <a href="#">62</a> <a href="#">63</a> <a href="#">64</a> <a href="#">65</a> <a href="#">66</a> <a href="#">67</a> <a href="#">68</a> <a href="#">69</a>
Sezione II: La formazione delle leggi	<a href="#">70</a> <a href="#">71</a> <a href="#">72</a> <a href="#">73</a> <a href="#">74</a> <a href="#">75</a> <a href="#">76</a> <a href="#">77</a> <a href="#">78</a> <a href="#">79</a> <a href="#">80</a> <a href="#">81</a> <a href="#">82</a>
TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	<a href="#">83</a> <a href="#">84</a> <a href="#">85</a> <a href="#">86</a> <a href="#">87</a> <a href="#">88</a> <a href="#">89</a> <a href="#">90</a> <a href="#">91</a>
TITOLO III: IL GOVERNO	
Sezione I: Il Consiglio dei ministri	<a href="#">92</a> <a href="#">93</a> <a href="#">94</a> <a href="#">95</a> <a href="#">96</a>
Sezione II: La Pubblica Amministrazione	<a href="#">97</a> <a href="#">98</a>
Sezione III: Gli organi ausiliari	<a href="#">99</a> <a href="#">100</a>
TITOLO IV: LA MAGISTRATURA	
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale	<a href="#">101</a> <a href="#">102</a> <a href="#">103</a> <a href="#">104</a> <a href="#">105</a> <a href="#">106</a> <a href="#">107</a> <a href="#">108</a> <a href="#">109</a> <a href="#">110</a> <a href="#">111</a> <a href="#">112</a> <a href="#">113</a>
Sezione II: Norme sulla giurisdizione	
TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI	<a href="#">114</a> <a href="#">115</a> <a href="#">116</a> <a href="#">117</a> <a href="#">118</a> <a href="#">119</a> <a href="#">120</a> <a href="#">121</a> <a href="#">122</a> <a href="#">123</a> <a href="#">124</a> <a href="#">125</a> <a href="#">126</a> <a href="#">127</a> <a href="#">128</a> <a href="#">129</a> <a href="#">130</a> <a href="#">131</a> <a href="#">132</a> <a href="#">133</a>
TITOLO V: LE REGIONI, LE CITTA' METROPOLITANE E I COMUNI	
TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI	
Sezione I: La Corte Costituzionale	<a href="#">134</a> <a href="#">135</a> <a href="#">136</a> <a href="#">137</a>
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali	<a href="#">138</a> <a href="#">139</a>

#### Art. 1

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 2

testo in vigore

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[torna all'inizio](#)

### Art. 3

testo in vigore

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

[torna all'inizio](#)

### Art. 4

testo in vigore

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

[torna all'inizio](#)

### Art. 5

testo in vigore

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

[torna all'inizio](#)

### Art. 6

testo in vigore

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

[torna all'inizio](#)

### Art. 7

testo in vigore

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

[torna all'inizio](#)

### Art. 8

testo in vigore

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 9

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

idem

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 10

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

idem

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

idem

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

idem

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 11

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 12

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 13

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

idem

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

idem

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

idem

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 14

testo in vigore

Il domicilio è inviolabile.  
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.  
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 15

testo in vigore

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.  
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 16

testo in vigore

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.  
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 17

testo in vigore

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.  
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.  
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 18

testo in vigore

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.  
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 19

testo in vigore

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

[torna all'inizio](#)

## Art. 20

testo in vigore

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 21

testo in vigore

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 22

testo in vigore

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 23

testo in vigore

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 24

testo in vigore

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

degli errori giudiziari.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 25

testo in vigore

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 26

testo in vigore

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 27

testo in vigore

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 28

testo in vigore

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 29

testo in vigore

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 30

testo in vigore

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 31

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

idem

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 32

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

idem

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 33

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

idem

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

idem

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

idem

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

idem

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

idem

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 34

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La scuola è aperta a tutti.

idem

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

idem

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

idem

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 35

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

idem

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.	idem
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.	idem
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.	idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 36

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.	idem
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.	idem
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.	idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 37

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.	idem
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.	idem
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.	idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 38

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.	idem
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.	idem
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.	idem
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.	idem
L'assistenza privata è libera.	idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 39

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

L'organizzazione sindacale è libera.	idem
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.	idem
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.	idem
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.	idem



[torna all'inizio](#)

#### Art. 40

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 41

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

L'iniziativa economica privata è libera.

idem

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

idem

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 42

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

idem

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

idem

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

idem

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 43

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 44

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

idem

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 45

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La

idem

legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 46

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 47

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

idem

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 48

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

idem

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

idem

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione ~~delle Camere~~, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione ~~della Camera dei Deputati~~, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 49

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 50

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 51

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine

idem

la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.  
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

idem

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 52

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.  
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.  
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 53

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.  
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 54

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.  
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 55

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

idem

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle

idem

due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

[torna all'inizio](#)

## Art. 56

testo in vigore

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.  
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.  
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 57

testo in vigore

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; ~~il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.~~

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, ~~fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,~~ previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

~~Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.~~

[torna all'inizio](#)

testo sottoposto a Referendum

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

**I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.**

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; **ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.**

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.**

**Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio**

## Art. 58

testo in vigore

~~I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.~~

[torna all'inizio](#)

testo sottoposto a Referendum

**articolo abrogato**

## Art. 59

È senatore di diritto e a ~~vita~~, salvo rinuncia, chi è stato <sup>testo in vigore</sup> Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori ~~a vita~~ <sup>cinque</sup> cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

testo sottoposto a Referendum

idem

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati

[torna all'inizio](#)

#### Art. 60

testo in vigore

La Camera dei deputati ~~e il Senato della Repubblica sono eletti~~ per cinque anni.

La durata ~~di ciascuna Camera~~ non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

testo sottoposto a Referendum

La Camera dei deputati ~~è eletta~~ per cinque anni.

La durata ~~della Camera dei deputati~~ non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 61

testo in vigore

Le elezioni ~~delle nuove Camere hanno~~ luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

testo sottoposto a Referendum

L'elezione ~~della nuova Camera dei deputati~~ ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuove Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 62

testo in vigore

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

~~Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.~~

testo sottoposto a Referendum

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 63

testo in vigore

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

testo sottoposto a Referendum

idem

Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 64

testo in vigore

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, obbligo di

testo sottoposto a Referendum

idem

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

idem

idem

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di

assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

assistere alle sedute **delle Camere**. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

**I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.**

[torna all'inizio](#)

#### Art. 65

testo in vigore

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 66

testo in vigore

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

testo sottoposto a Referendum

idem

**Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.**

[torna all'inizio](#)

#### Art. 67

testo in vigore

~~Ogni membro~~ del Parlamento ~~rappresenta la Nazione ed~~ esercita le ~~sue~~ funzioni senza vincolo di mandato.

testo sottoposto a Referendum

**I membri** del Parlamento **esercitano** le **loro** funzioni senza vincolo di mandato.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 68

testo in vigore

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 69

testo in vigore

I membri ~~del Parlamento~~ ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

testo sottoposto a Referendum

I membri **della Camera dei Deputati** ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 70

testo in vigore

~~La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.~~

testo sottoposto a Referendum

**La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di**

consultazione di cui all'[articolo 71](#), per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'[articolo 65](#), primo comma, e per le leggi di cui agli [articoli 57](#), sesto comma, [80](#), secondo periodo, [114](#), terzo comma, [116](#), terzo comma, [117](#), quinto e nono comma, [119](#), sesto comma, [120](#), secondo comma, [122](#), primo comma, e [132](#), secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'[articolo 117](#), quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'[articolo 81](#), quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati

[torna all'inizio](#)

## Art. 71

### testo in vigore

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno [cinquantamila](#) elettori, di un progetto redatto in articoli.

### testo sottoposto a Referendum

idem

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno [centocinquantamila](#) elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla

determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

[torna all'inizio](#)

## Art. 72

### testo in vigore

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

~~Il regolamento stabilisce~~ procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

~~Può~~ altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. ~~Il regolamento~~ determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

### testo sottoposto a Referendum

Ogni disegno di legge **di cui all'articolo 70, primo comma**, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

**Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.**

**I regolamenti stabiliscono** procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

**Possono** altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, **che, alla Camera dei deputati, sono** composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. **I regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

idem

**Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.**

**Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.**

[torna all'inizio](#)

## Art. 73

### testo in vigore

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

### testo sottoposto a Referendum

idem

**Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno**



~~Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano~~ l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 74

testo in vigore

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

~~Se Le Camere approvano nuovamente la legge,~~ questa deve essere promulgata.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 75

testo in vigore

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti ~~i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.~~

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 76

testo in vigore

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 77

testo in vigore

Il Governo non può, senza delegazione ~~delle Camere,~~ emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione ~~alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono~~ entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono

un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

~~Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara~~ l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

idem

testo sottoposto a Referendum

idem

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'[articolo 77](#), il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

~~Se la legge è nuovamente approvata,~~ questa deve essere promulgata.

testo sottoposto a Referendum

idem

idem

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti **gli elettori.**

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

testo sottoposto a Referendum

Il Governo non può, senza delegazione **disposta con legge,** emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione **alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce** entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono

convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. ~~Le Camere possono~~ tuttavia regolare ~~con legge~~ i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'[articolo 74](#), una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'[articolo 72](#), quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'[articolo 70](#), terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 78

testo in vigore

~~Le Camere deliberano~~ lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

testo sottoposto a Referendum

La Camera dei Deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 79

testo in vigore

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti ~~di ciascuna Camera~~, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

testo sottoposto a Referendum

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti ~~della Camera dei deputati~~, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 80

testo in vigore

~~Le Camere autorizzano~~ con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

testo sottoposto a Referendum

La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 81

testo in vigore

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa

testo sottoposto a Referendum

idem

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa

autorizzazione ~~delle Camere~~ adottata a maggioranza assoluta dei ~~rispettivi~~ componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.  
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

~~Le Camere ogni anno approvano~~ con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti ~~di ciascuna Camera~~, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

autorizzazione **della Camera dei deputati** adottata a maggioranza assoluta dei **suoi** componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

idem

**La Camera dei deputati ogni anno approva** con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

idem

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti **della Camera dei deputati**, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

[torna all'inizio](#)

#### Art. 82

testo in vigore

~~Ciascuna Camera~~ può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

testo sottoposto a Referendum

**La Camera dei Deputati** può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. **Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.**

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione. **Alla Camera dei deputati la Commissione è** formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 83

testo in vigore

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

~~All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.~~

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. ~~Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.~~

testo sottoposto a Referendum

idem

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. **Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.**

[torna all'inizio](#)

#### Art. 84

testo in vigore

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 85

testo in vigore

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.  
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento **e i delegati regionali**, per eleggere il nuovo Presidente della

testo sottoposto a Referendum

idem

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. **Quando il**

Repubblica.

Se ~~le Camere sono sciolte~~, o manca meno di tre mesi alla ~~loro~~ cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione ~~delle Camere nuove~~. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Se ~~la Camera dei Deputati è sciolta~~, o manca meno di tre mesi alla ~~sua~~ cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione ~~della Camera nuova~~. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 86

testo in vigore

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente ~~del Senato~~.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente ~~della Camera dei deputati~~ indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se ~~le Camere sono sciolte~~ o manca meno di tre mesi alla ~~loro~~ cessazione.

testo sottoposto a Referendum

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente ~~della Camera dei Deputati~~.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente ~~del Senato~~ indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se ~~la Camera dei Deputati è sciolta~~ o manca meno di tre mesi alla ~~sua~~ cessazione.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 87

testo in vigore

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni ~~delle nuove Camere~~ e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione ~~delle Camere~~.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato ~~dalle Camere~~.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

Indice le elezioni ~~della nuova Camera dei deputati~~ e ne fissa la prima riunione.

idem

idem

idem

idem

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione ~~delle Camere dei deputati~~. **Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.**

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato ~~dalla Camera dei deputati~~.

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 88

testo in vigore

Il Presidente della Repubblica può, sentiti ~~i loro Presidenti~~, sciogliere ~~le Camere o anche una sola di esse~~.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

testo sottoposto a Referendum

Il Presidente della Repubblica può, sentito ~~il suo Presidente~~, sciogliere ~~la Camera dei Deputati~~.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 89

testo in vigore

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

responsabilità.  
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 90

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

idem

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 91

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 92

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

idem

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 93

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 94

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

Il Governo deve avere la fiducia ~~delle due Camere~~.  
~~Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia~~ mediante mozione motivata e votata per appello nominale.  
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta ~~alle Camere~~ per ottenerne la fiducia.  
Il voto contrario ~~di una o d'entrambe le Camere~~ su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.  
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il Governo deve avere la fiducia **della Camera dei Deputati**.  
**La fiducia è accordata o revocata** mediante mozione motivata e votata per appello nominale.  
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta **innanzi alla Camera dei Deputati** per ottenerne la fiducia.  
Il voto contrario **della Camera dei Deputati** su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.  
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera **dei Deputati** e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 95

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

idem

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

idem

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 96

testo in vigore

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione ~~del Senato della Repubblica o~~ della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

testo sottoposto a Referendum

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 97

testo in vigore

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

~~Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.~~

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 98

testo in vigore

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 99

testo in vigore

~~Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.~~

~~È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.~~

~~Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.~~

testo sottoposto a Referendum

**articolo abrogato**

[torna all'inizio](#)

#### Art. 100

testo in vigore

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 101

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 102

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 103

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 104

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum  
**articolo non modificato**

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 105

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 106

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 107

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 108

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 109

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 110

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**



Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 111

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

idem

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

idem

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

idem

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

idem

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

idem

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

idem

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

idem

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 112

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 113

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

idem

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

idem

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 114

testo in vigore

La Repubblica è costituita dai Comuni, ~~dalle Province~~, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, ~~le Province~~, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 115

testo in vigore

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

[torna all'inizio](#)

testo sottoposto a Referendum

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

testo in vigore

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

~~Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.~~

[torna all'inizio](#)

#### Art. 116

testo sottoposto a Referendum

idem

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'[articolo 117](#), secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l'estero; s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 119](#), purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

idem

testo in vigore

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento ~~comunitario~~ e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

[torna all'inizio](#)

#### Art. 117

testo sottoposto a Referendum

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento ~~dell' Unione Europea~~ e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;  
n) norme generali sull'istruzione;  
o) previdenza sociale;  
p) ~~legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane~~ ;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  
s) ~~tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.~~

amministrativa locale;  
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;  
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;  
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;  
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;  
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;  
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;  
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;  
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;  
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

~~Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.~~

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. **Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

idem

idem

idem

idem

[torna all'inizio](#)

## Art. 118

### testo in vigore

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a ~~Province~~, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, ~~le Province~~ e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'[articolo 117](#), e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento ~~nella~~ materia ~~della~~ tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, ~~Province~~ e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

[torna all'inizio](#)

## Art. 119

### testo in vigore

I Comuni, ~~le Province~~, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

### testo sottoposto a Referendum

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.**

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'[articolo 117](#), e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento **in** materia **di** tutela dei beni culturali **e paesaggistici**.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

### testo sottoposto a Referendum

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, ~~in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.~~

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti ~~consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.~~

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, ~~Province,~~ Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, ~~le Province,~~ le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 120

testo in vigore

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 121

testo in vigore

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge ~~alle Camere.~~

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

idem

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, **con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.** E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

testo sottoposto a Referendum

idem

Il Governo, **acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,** può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province **autonome di Trento e di Bolzano** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione **e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.**

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge **alla Camera dei deputati.**

idem

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 122

testo in vigore

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ~~ad una delle Camere del Parlamento~~, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 123

testo in vigore

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 124

testo in vigore

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

testo sottoposto a Referendum

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ~~alla Camera dei deputati~~, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

idem

idem

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

idem

idem

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 125

testo in vigore

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 126

testo in vigore

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato ~~sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.~~

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

testo sottoposto a Referendum

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato **previo parere del Senato della Repubblica.**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 127

testo in vigore

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 128

testo in vigore

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 129

testo in vigore

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 130

testo in vigore

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 131

testo in vigore

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 132

testo in vigore

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni ~~della Provincia o delle Province interessate e~~ del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che ~~Province e~~ Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

testo sottoposto a Referendum

idem

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 133

testo in vigore

~~Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.~~

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

testo sottoposto a Referendum

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 134

testo in vigore

La Corte costituzionale giudica:  
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;  
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;  
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

testo sottoposto a Referendum

idem

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'[articolo 73](#), secondo comma.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 135

testo in vigore

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, ~~per un terzo dal Parlamento in seduta comune~~ e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

testo sottoposto a Referendum

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, ~~tre~~ **dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica.**



I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.	idem
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	idem
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	idem
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	idem
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	idem
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a <a href="#">senatore</a> , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a <a href="#">Deputato</a> , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

[torna all'inizio](#)

#### Art. 136

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

idem

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 137

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

idem

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

idem

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

idem

[torna all'inizio](#)

#### Art. 138

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

idem

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

idem

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

idem

testo in vigore

testo sottoposto a Referendum

**articolo non modificato**

idem

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Tutte le mie personali opinioni espresse in questo sito sono basate sulle informazioni in mio possesso e riportate sul sito stesso. Qualora alcune di queste informazioni fossero errate [vi prego di segnalarmelo](#) affinché io possa correggere i miei errori. Se in buona fede ho propagato informazioni false o errate, me ne scuso con quanti ne hanno fatto uso.



testi  
a fronte



**la Costituzione Italiana**



[gestisci la tua privacy](#)